



**OA.GE**

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PPC DI GENOVA



**FOA.GE**

FONDAZIONE ORDINE  
ARCHITETTI PPC DI GENOVA

Genova, 10 marzo 2025

**CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER  
LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI  
LAVORI (120 ore)  
Procedure ispettive  
e novità introdotte dal D.L. 146/21 e dal D.L. 19/24**

Ing. Gabriele Mercurio

*Direttore S.C. PSAL*



# Il sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro

Un po' di storia.....

**Anni '50:** anche in seguito al verificarsi di tragici eventi infortunistici, il legislatore delega il governo (L. 51/1955) ad emanare norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il corpus normativo che ne deriva costituisce di fatto l'applicazione sistematica e specifica dei principi stabiliti nella Costituzione (artt. 32, 35, 38, 41) e nel Codice Civile (art. 2087):

- D.P.R. 547/1955 recante disposizioni per la prevenzione degli infortuni;
- D.P.R. 303/1956 recante norme per l'igiene del lavoro
- D.P.R. 164/1956 recante norme antinfortunistiche per il settore delle costruzioni
- .....

# Il sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro

Un po' di storia.....

**Anni '50:** il corpus normativo emanato nel dopo guerra costituisce un riferimento che mantiene la propria efficacia ben oltre l'avvento delle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia (fra cui il D.Lgs. 626/1994), quando sono introdotte modifiche, ma mantenuti, in via generale, i contenuti tecnici.

Lo stesso D.Lgs. 81/2008, come vedremo, vedrà trasposti in articoli ed allegati molti precetti della norma degli anni '50.

Le disposizioni recate sono principalmente di natura prescrittiva: forniscono perciò regole di natura tecnica, da applicarsi a cura del datore di lavoro per la prevenzione degli infortuni e per il mantenimento di standard igienici nei luoghi di lavoro. La vigilanza è affidata all'Ispettorato del Lavoro.

# Il sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro

Un po' di storia.....

**Anni '70:** lavoratori e sindacati acquisiscono sempre maggiore consapevolezza in fatto di sicurezza sul lavoro, con l'introduzione nei contratti collettivi di lavoro di alcuni standard internazionali in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In tale contesto storico viene emanata la L. 300/1970 "Statuto dei lavoratori", che all'art. 9 stabilisce come i lavoratori, mediante le proprie rappresentanze, abbiano diritto di controllare l'applicazione delle norme antinfortunistiche e di prevenzione delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione delle relative misure di tutela.

# Il sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro

Un po' di storia.....

**Anni '70:** la crescente attenzione alle condizioni di salute e di lavoro nelle fabbriche, da parte del movimento operaio, porta alla istituzione della “Medicina preventiva del lavoro” come struttura comunale.

La L. 833/1978, recante la prima riforma sanitaria, assegna alle USL le funzioni per le attività di prevenzione attribuendo i compiti, fino ad allora svolti dall'Ispettorato del Lavoro, in materia di prevenzione, di igiene, e di controllo dello stato di salute dei lavoratori (art. 21).

# Il sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro

Un po' di storia.....

**Anni '90:** vengono istituite le Aziende Sanitarie Locali (D.Lgs. 502/1992) e definita l'attuale strutturazione in distretti e dipartimenti: il Dipartimento di Prevenzione e la sua articolazione è l'unico ad essere reso obbligatorio da una norma nazionale.

L'autonoma attività legislativa della Comunità Europea in materia di sicurezza sul lavoro avviata a partire degli anni '80 viene recepita in Italia.

Con il D.Lgs. 277/1991 (agenti chimici, fisici e biologici) e con il D.Lgs. 626/1994 viene introdotto il principio della **valutazione dei rischi**, secondo un approccio **prestazionale e preventivo**.

Il nuovo approccio recato dal D.Lgs. 626/1994 e la previgente dottrina prescrittiva saranno poi raccolti ed armonizzati nel **T.U. 81/2008**.


# Il sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro

Un po' di storia.....fino ad oggi

Il [D.L. n. 146/2021](#) e la successiva legge di conversione n. 215/2021 hanno introdotto alcune importanti modifiche al D.Lgs. 81/2008, in particolare, con riguardo a:

- Comitati di coordinamento regionale e SINP (artt. 7 e 8);
- Vigilanza (art. 13);
- Sospensione attività imprenditoriale (art. 14 e allegato I);
- Nomina e obblighi del preposto (artt. 18 e 19);
- Formazione (art. 37), con la previsione di nuovo Accordo Stato Regioni che accorpi, rivisiti e modifichi i vigenti Accordi in materia formativa

# L'organizzazione: ruoli e responsabilità



## L'organizzazione: il datore di lavoro e il dirigente

Il datore di lavoro è definito alla lettera b del comma 1 dell'art. 2 D.Lgs. 81/2008 come **il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**.

Nelle **pubbliche amministrazioni** per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

## L'organizzazione: il datore di lavoro e il dirigente

Il datore di lavoro può delegare le proprie funzioni, fatta eccezione per:

- 1) la **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del DVR;
- 2) la **designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP)**

La delega deve risultare da atto scritto avente data certa, parimenti accettata per iscritto dal delegato.

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

## L'organizzazione: il datore di lavoro e il dirigente

La delega, secondo la disposizione dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008, è ammessa a condizione che:

- Il delegato sia in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate

## L'organizzazione: il datore di lavoro e il dirigente

Il **dirigente** è definito alla lettera d del comma 1 dell'art. 2 D.Lgs. 81/2008 come persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro **organizzando** l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Al dirigente possono essere delegate le funzioni datoriali ex art. 16 D.Lgs. 81/2008, tuttavia anche laddove non sia stata formulata alcuna delega, sullo stesso gravano gli obblighi derivanti dal proprio incarico.

Gli obblighi generali attribuiti al datore di lavoro e al dirigente sono individuati all'art. 18 D.Lgs. 81/2008.

## L'organizzazione: il preposto

Sul ruolo del **preposto**, definito quale persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un **funzionale potere di iniziativa**, sono intervenute significative modifiche in sede di conversione in Legge del D.L. 146/2021.

## L'organizzazione: il preposto

Le modifiche agli [artt. 18 e 19 D.Lgs. 81/2008](#), operate dalla legge di conversione, infatti, introducono l'obbligo in capo al datore di lavoro di individuazione del preposto e rinforzano e precisano i compiti di quest'ultimo.

Sebbene i nuovi obblighi in capo al [preposto](#) non si discostino dalla previgente definizione recata dall'[art. 2 D.Lgs. 81/08](#), che già prevedeva l'[esercizio di un funzionale potere d'iniziativa](#), non vi è dubbio che l'intento del legislatore sia stato quello di rafforzare il controllo sui comportamenti, precisando ed esplicitando in quali termini sia da intendersi il compito di sovrintendere e vigilare.

## L'organizzazione: il preposto

### *Articolo 19 - Obblighi del preposto*

*1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:*

*a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, **in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti***

*[...]*

*f-bis) **in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate***

# L'organizzazione in cantiere: il committente

Art. 90 c. 1 D.Lgs. 81/08

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure

generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.



# L'organizzazione in cantiere: il coordinatore

Art. 91 c. 1 D.Lgs. 81/08

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI,

[...]



# L'organizzazione in cantiere: il coordinatore

All. XV D.Lgs. 81/08

1.1.1. Ai fini del presente ALLEGATO [XV] si intendono per:

a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;



# L'organizzazione in cantiere: il coordinatore

All. XV D.Lgs. 81/08

2.2.1. ...analisi...caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee

...eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante

2.2.2. ...analisi...delle modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; i servizi igienico-assistenziali; la viabilità principale di cantiere; gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;



# L'organizzazione in cantiere: il coordinatore


All. XV D.Lgs. 81/08

2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, ....




# L'organizzazione in cantiere: il coordinatore

## INTERFERENZE FRA LE LAVORAZIONI



**Modalità di verifica**



**Stima oneri della sicurezza**

## L'organizzazione in cantiere: il coordinatore

### Art. 92 c. 1 D.Lgs. 81/08

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento [...] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento [...], assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo [...], in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute [...]

# L'organizzazione in cantiere: il coordinatore

Art. 92 c. 1 D.Lgs. 81/08

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

## L'organizzazione in cantiere: il coordinatore

### Art. 92 c. 1 D.Lgs. 81/08

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze [...], e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento [...], il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale [...];

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

# L'organizzazione: il lavoratore autonomo

Art. 89 c. 1 D.Lgs. 81/08

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

## L'organizzazione: il lavoratore

Il D.Lgs. 81/2008 individua, all'art. 20, specifici obblighi in carico al lavoratore.

Si tratta di una disposizione che rafforza il principio secondo il quale l'intero sistema debba essere improntato a comportamenti funzionali alla tutela della salute e della sicurezza: ogni soggetto offre il proprio contributo, come in una **catena**, la cui efficienza è determinata dall'efficienza di ciascun singolo **anello**.

Gli obblighi del lavoratore attengono principalmente all'osservanza di disposizioni e istruzioni impartite, all'uso corretto di dispositivi di protezione individuale e attrezzature di lavoro, alla segnalazione di anomalie e situazioni di pericolo.

## L'organizzazione: il principio di effettività

Cassazione Penale, sez. 4, 19 marzo 2012, n. 10704

*“...Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 9874 in data 01/07/1992, dep. 14/10/1992, Rv. 191185)”*

## L'organizzazione: il principio di effettività

Cassazione Penale, sez. 4, 19 marzo 2012, n. 10704

*“Ai fini di interesse, si osserva che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 299 stabilisce che le posizioni di garanzia riguardanti il "titolare del rapporto di lavoro", il "dirigente" ed il "preposto" gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ora richiamati. La disposizione in commento ha formalizzato la "clausola di equivalenza", che risultava da anni utilizzata in sede giurisprudenziale, nella individuazione dei soggetti in concreto destinatari della normativa antinfortunistica e quindi possibili responsabili delle relative violazioni. Con l'articolo 299, cit. il legislatore ha cioè codificato il principio di effettività, elaborato dalla giurisprudenza, al fine di individuare i titolari della posizione di garanzia, secondo un criterio di ordine sostanziale...”*

## Il sistema istituzionale: organi di vigilanza

Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13 D.Lgs. 81/2008)

*1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, [...]*

Il novellato art. 13 D.Lgs. 81/2008 amplia il ruolo di controllo sulla materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che acquisisce le medesime competenze delle AA.SS.LL.

## Organi di vigilanza ed ispezioni

Le ispezioni (art. 64 D.P.R. 303/1956)

*Gli ispettori del lavoro [oggi organo di vigilanza] hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento e in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione. [...]*

## Organi di vigilanza ed ispezioni

Le ispezioni (art. 452-septies C.P. – introdotto con L. 68/15)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

## Organi di vigilanza ed ispezioni

Le ispezioni (art. 21 L. 833/1978)

*In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di **ufficiale di polizia giudiziaria**, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.*

## Organi di vigilanza ed ispezioni

Le ispezioni (art. 21 L. 833/1978)

*In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di **ufficiale di polizia giudiziaria**, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.*

# Organi di vigilanza ed ispezioni

## Le ispezioni (D.D. 359/15 - Regione Liguria)

*Approvazione modulistica relativa ai verbali di accesso nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo da parte delle strutture complesse Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) delle Aziende Sanitarie Locali*

**Asl3** DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
S.C. PSAL - Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  
S.S.  
Sede legale: Via Bertani, 4 - 16125 GENOVA - tel. 01084911  
@PEC: [protocollo@pec.asl3.liguria.it](mailto:protocollo@pec.asl3.liguria.it) - Cod.Fisc/P.I.V.A. 03399650104

N. \_\_\_\_\_  
Rif. \_\_\_\_\_

**Verbale di accesso in materia di salute e sicurezza del lavoro (art. 64 D.P.R. 303/56)**

Accesso eseguito da \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ per il seguente motivo \_\_\_\_\_  
presso il cantiere/unità lavorativa sito in \_\_\_\_\_ n° addetti \_\_\_\_\_

Anagrafica Ditta	Denominazione	_____		
	Sede Legale	_____		
	Codice fiscale/P.I.	_____		
	_____			

Anagrafica Soggetti responsabili	Ruolo/qualifica	Cognome	Nome
	Data nascita	Luogo nascita	Recapito telefonico
	Indirizzo	_____	
	Ruolo/qualifica	Cognome	Nome
Data nascita	Luogo nascita	Recapito telefonico	_____
Indirizzo	_____		

Al momento dell'accesso erano presenti:

nome cognome	qualifica	ditta
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Descrizione delle lavorazioni in atto al momento dell'accesso:

\_\_\_\_\_

Il presente verbale, composto di n. \_\_\_\_\_ pagine, letto, confermato e sottoscritto e chiuso alle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con riserva di adottare, al termine degli accertamenti, i provvedimenti di legge, è redatto in n. \_\_\_\_\_ copie, di cui una consegnata al sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_ identificato a mezzo di n. \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ che si impegna a consegnarlo quanto prima al sig. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

LA PARTE I VERBALIZZANTI

PAG. \_\_\_ di \_\_\_

**Asl3** DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
S.C. PSAL - Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  
S.S.  
Sede legale: Via Bertani, 4 - 16125 GENOVA - tel. 01084911  
@PEC: [protocollo@pec.asl3.liguria.it](mailto:protocollo@pec.asl3.liguria.it) - Cod.Fisc/P.I.V.A. 03399650104

N. \_\_\_\_\_  
Rif. \_\_\_\_\_

**Verbale di richiesta/acquisizione documenti**

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso il cantiere/unità lavorativa sito in \_\_\_\_\_ da parte dei sottoscritti operatori della struttura in intestazione è stato eseguito un sopralluogo per il seguente motivo \_\_\_\_\_  
Al fine di eseguire accertamenti sulla documentazione si richiede a: \_\_\_\_\_  
Ditta \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 Impresa affidataria  Impresa esecutrice  Impresa familiare  Lavoratore autonomo  Subappalto   
Sede legale in \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
Soci \_\_\_\_\_ Dipendenti \_\_\_\_\_ Apprendisti \_\_\_\_\_ Stagionali \_\_\_\_\_ Collaboratori \_\_\_\_\_ Altro \_\_\_\_\_  
Rappresentante legale \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_ di far pervenire alla S.C. PSAL \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ la seguente documentazione:  
 di presentarsi cioè S.C. PSAL \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ con la seguente documentazione:

Organigramma aziendale, organigramma di cantiere e organigramma di servizio in materia di salute e sicurezza del lavoro	_____
Visura/iscrizione Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	_____
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)	_____
Valutazione di Sicurezza (VSA)	_____
Nominativi di formatori <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> R.L.S. <input type="checkbox"/> Preposto	_____
Nominativi di Mezzi Impiegati relativi all'accettazione	_____
Sorveglianza sanitaria <input type="checkbox"/> progetto di sorveglianza sanitaria <input type="checkbox"/> relazione annuale <input type="checkbox"/> giudizi di idoneità mansione	_____
Nominativi attestati di formazione addetti primo soccorso, antincendio ed evacuazione	_____
Comunicazione relativa <input type="checkbox"/> all'informazione, <input type="checkbox"/> alla formazione, <input type="checkbox"/> all'addestramento dei lavoratori	_____
Attestato di formazione e attestato della fornitura dei D.P.I. ai lavoratori	_____
Attestato di conformità, manuale d'uso e manutenzione attrezzature D.Lgs. 17/10	_____
Apparecchi di sollevamento: <input type="checkbox"/> Libretto <input type="checkbox"/> Verbali di verifica periodica <input type="checkbox"/> Registro dei controlli <input type="checkbox"/> Verifica trimestrale funi	_____
Comunicazione di messa in servizio e verbali verifica periodica attrezzature All. VII D.Lgs. 81/08	_____
Dichiarazione di conformità D.M. 37/08 degli impianti <input type="checkbox"/> elettrico <input type="checkbox"/> termico <input type="checkbox"/> adduzione gas <input type="checkbox"/>	_____
Denuncia impianto di messa a terra e relative verifiche periodiche D.P.R. 462/01	_____
Denuncia impianto contro scariche atmosferiche e relative verifiche periodiche D.P.R. 462/01 o calcolo autoprotezione	_____
Piano di emergenza ed evacuazione	_____
Certificato di prevenzione incendi o S.C.I.A. D.P.R. 151/11	_____
D.U.V.R.I. e documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08	_____
<input type="checkbox"/> P.O.S. <input type="checkbox"/> P.S.S.	_____
<input type="checkbox"/> P.S.C. <input type="checkbox"/> Fascicolo dell'opera	_____
<input type="checkbox"/> Libretto del ponteggio ed autorizzazione ministeriale <input type="checkbox"/> Progetto del ponteggio a firma di ingegnere/architetto <input type="checkbox"/> P.I.M.U.S.	_____
<input type="checkbox"/> Contratto d'appalto _____ <input type="checkbox"/> Contratto di subappalto _____	_____

Si dà atto che la sopraelencata documentazione, ove barrata nella colonna Acquisita, è stata acquisita in copia/in originale nel corso del sopralluogo. Si avvisa che la mancata presentazione nei termini indicati di quanto richiesto potrà essere considerata come mancato adempimento ai relativi obblighi di legge, ove previsto.

Il presente verbale, composto di n. \_\_\_\_\_ pagine, letto, confermato e sottoscritto e chiuso alle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con riserva di adottare, al termine degli accertamenti, i provvedimenti di legge, è redatto in n. \_\_\_\_\_ copie, di cui una consegnata al sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_ identificato a mezzo di n. \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ che si impegna a consegnarlo quanto prima al sig. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

LA PARTE I VERBALIZZANTI

PAG. \_\_\_ di \_\_\_

## Organi di vigilanza ed ispezioni: provvedimenti in caso di violazioni

A parte qualche eccezione, la stragrande maggioranza dei precetti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08; D.P.R. 320/56; D.Lgs. 624/96; ecc.) è presidiata da **sanzioni di natura penale**.

Tuttavia il legislatore ha previsto una disciplina sanzionatoria speciale, introdotta con il D.Lgs. 758/94, basata, di fatto, sul ravvedimento operoso da parte del contravventore in seguito ad emissione da parte dell'organo di vigilanza di apposito **verbale di prescrizione**.

*Art. 301 D.Lgs. 81/2008: Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.*

## Organi di vigilanza ed ispezioni: la prescrizione ex D.Lgs. 758/94



Quando riscontra una violazione, l'organo di vigilanza impartisce al contravventore una PRESCRIZIONE atta alla regolarizzazione con:

- 1) termine per adempiere
- 2) imposizione di specifiche misure per far cessare il pericolo

L'organo di vigilanza comunica al PM la notizia di reato che viene iscritta nell'apposito registro, ma il relativo procedimento è sospeso. Quindi entro 60 giorni procede alla verifica di ottemperanza:

### OTTEMPERANZA

il contravventore viene ammesso al pagamento, in via amministrativa, di una somma pari ad 1/4 del massimo dell'ammenda entro 30 giorni  
In caso di pagamento il reato è estinto.

### NON OTTEMPERANZA

l'organo di vigilanza ne informa il PM  
L'azione penale riprende

## Disciplina sanzionatoria e novità introdotte dal D.L. 146/2021

Il D.L. n. 146/2021 e la successiva legge di conversione n. 215/2021 hanno introdotto alcune importanti modifiche al D.Lgs. 81/08, in particolare, con riguardo a:

- Comitati di coordinamento regionale e SINP (artt. 7 e 8);
- Vigilanza ([art. 13](#));
- Sospensione attività imprenditoriale ([art. 14 e allegato I](#));
- Nomina e obblighi del preposto ([artt. 18 e 19](#));
- Formazione ([art. 37](#)), con la previsione di nuovo Accordo Stato Regioni che accorpi, rivisiti e modifichi i vigenti Accordi in materia formativa

## Disciplina sanzionatoria e novità introdotte dal D.L. 146/2021

Il novellato [art. 13 D.Lgs. 81/08](#) amplia il ruolo di controllo sulla materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'[Ispettorato Nazionale del Lavoro \(INL\)](#), che acquisisce le medesime competenze delle AA.SS.LL.

### *Articolo 13 - Vigilanza*

*1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, **dall'Ispettorato nazionale del lavoro** e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, [...]*

## Disciplina sanzionatoria e novità introdotta dal D.L. 146/2021

Il novellato [art. 14 D.Lgs. 81/08](#) revisiona la previgente disposizione in tema di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di lavoro nero (riducendo la percentuale di lavoratori irregolari riscontrati all'accesso dal 20 al 10%) ed in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (non prevedendo più come requisito per l'applicazione la reiterazione e modificando le fattispecie dell'allegato I).

*Articolo 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*

*1. [...], l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che **almeno il 10 per cento dei lavoratori** presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, **senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro** ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonchè, a prescindere dal settore di intervento, **in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.***

## Disciplina sanzionatoria e novità introdotta dal D.L. 146/2021

Il novellato [art. 14 D.Lgs. 81/08](#) revisiona la previgente disposizione in tema di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di lavoro nero (riducendo la percentuale di lavoratori irregolari riscontrati all'accesso dal 20 al 10%) ed in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (non prevedendo più come requisito per l'applicazione la reiterazione e modificando le fattispecie dell'allegato I).

*Articolo 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*

**2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti** così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.

## Disciplina sanzionatoria e novità introdotte dal D.L. 146/2021

Il novellato [art. 14 D.Lgs. 81/08](#) revisiona la previgente disposizione in tema di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di lavoro nero (riducendo la percentuale di lavoratori irregolari riscontrati all'accesso dal 20 al 10%) ed in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (non prevedendo più come requisito per l'applicazione la reiterazione e modificando le fattispecie dell'allegato I).

*Articolo 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*

*8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle **aziende sanitarie locali** nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.*

## Disciplina sanzionatoria e novità introdotte dal D.L. 146/2021

Il novellato [art. 14 D.Lgs. 81/08](#) revisiona la previgente disposizione in tema di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di lavoro nero (riducendo la percentuale di lavoratori irregolari riscontrati all'accesso dal 20 al 10%) ed in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (non prevedendo più come requisito per l'applicazione la reiterazione e modificando le fattispecie dell'allegato I).

*Articolo 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*

*9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato: [...]*

*b) l'**accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro** nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;*


*c) la **rimozione delle conseguenze pericolose** delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;*

*e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I **il pagamento di una somma aggiuntiva** [ ]*

## Disciplina sanzionatoria e novità introdotte dal D.L. 146/2021

Le fattispecie dell'Allegato I sono:

1. Mancata elaborazione del DVR
2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
3. Mancata formazione ed addestramento
4. Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
5. Mancata elaborazione del POS
- 6. Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall'alto**
- 7. Mancanza di protezione contro il vuoto**
8. Mancata applicazione delle armature di sostegno
9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici
10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi
11. Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti
12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo
- 12bis. Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.



## Disciplina sanzionatoria e novità introdotte dal D.L. 146/2021

In tema di formazione le principali novità introdotte (art. 37 D.Lgs. 81/08) sono:

- la rivisitazione complessiva degli accordi stato regioni, al fine di disporre di un unico strumento organico;
- l'introduzione dell'obbligo di formazione per il datore di lavoro;
- coerentemente con il rafforzamento del ruolo del preposto, la previsione di formazione in presenza per lo stesso ed aggiornamento biennale;
- l'esplicitazione delle modalità di addestramento (prova pratica ed esercitazione applicata) e l'obbligo di registrazione delle relative attività.

## Novità introdotte dal D.L. 19/2024 Patente a crediti: normativa, circolari, FAQ

Art. 27 D.Lgs. 81/08 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”

D.M. 132/2024 “Regolamento relativo all'individuazione delle modalita' di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”

Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4/2024 “Articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni”

# Novità introdotte dal D.L. 19/2024

## Patente a crediti: normativa, circolari, FAQ

The screenshot shows the top navigation bar of the INL website. On the left is the INL logo and the text 'Ispettorato Nazionale del Lavoro'. On the right are social media icons for Facebook, Twitter, and LinkedIn, with the text 'Seguici su' above them, and a search icon. Below the navigation bar is a breadcrumb trail: 'Home / Comunicazione / Comunicati / News INL / Patente a Crediti: FAQ'. The main heading is 'Patente a Crediti: FAQ' in a large blue font. Below the heading is a blue button labeled 'Avvisi'. Underneath is the text 'Aggiornamento al 31 gennaio 2025'. At the bottom left of the main content area are icons for 'Condividi' and 'Azioni'.

**Pubblicazione:** 15 Ottobre 2024

**Ultimo aggiornamento:** 31 Gennaio 2025

[← Torna a tutte le news INL](#)

Di seguito vengono elencate le FAQ relative alla Patente a Crediti.

1) La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che "la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data". Fino a quando è possibile presentare l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?

# Novità introdotte dal D.L. 19/2024

## Patente a crediti: normativa, circolari, FAQ

Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Da ultimo, il legislatore esclude dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza

# Novità introdotte dal D.L. 19/2024

## Patente a crediti: normativa, circolari, FAQ

Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale de

lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

- a. [iscrizione alla camera di commercio](#), industria, artigianato e agricoltura;
- b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli [obblighi formativi](#) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- c. possesso del [documento unico di regolarità contributiva](#) incorso di validità';
- d. possesso del [documento di valutazione dei rischi](#), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f. avvenuta [designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione](#), nei casi previsti dalla normativa vigente.

## Novità introdotte dal D.L. 19/2024

### Patente a crediti: revoca

Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti, accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *“la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (...)”*.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Il **provvedimento di revoca** della patente è adottato dall'INL sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l'assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.

L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.

## Novità introdotte dal D.L. 19/2024 Patente a crediti: sospensione cautelare

Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 “se nei cantieri (...) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14”.

Al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 introduce una disciplina di dettaglio sul provvedimento di sospensione stabilendo anzitutto che il provvedimento è adottato “dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente”. Il provvedimento va dunque rimesso al Direttore dell'Ispettorato d'area metropolitana o all'Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l'evento infortunistico. Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.

Circ. INL n. 4/2024

## Novità introdotte dal D.L. 19/2024 Patente a crediti: decurtazione

L'art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei **provvedimenti definitivi** emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'**allegato I-bis** annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Il legislatore precisa che, ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive e che tali provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

Circ. INL n. 4/2024

## Novità introdotte dal D.L. 19/2024 Patente a crediti: decurtazione

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.

Qualora invece l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Circ. INL n. 4/2024

## Organi di vigilanza: solo ispezioni??

Promozione della salute nei luoghi di lavoro



ASSISTENZA

VIGILANZA E CONTROLLO

INFORMAZIONE

FORMAZIONE

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI E ORGANIZZAZIONI

# Organi di vigilanza: solo ispezioni??



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

## Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020 - 2025.

Rep. Atti n. 127/CSL del 6 AGOSTO 2020

*Il Piano Nazionale di Prevenzione si configura come strumento necessario per programmare a livello centrale gli interventi di prevenzione e promozione della salute che, successivamente, saranno realizzati sul territorio*



REGIONE LIGURIA

## Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

### QUADRO LOGICO REGIONALE

10 PROGRAMMI PREDEFINITI	OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI	AZIONI	INDICATORI DI MONITORAGGIO in genere annuali
PROGRAMMI LIBERI	Intersectorialità Formazione Comunicazione Equità		

Le persone più povere di risorse e competenze sono più esposte e più vulnerabili ai fattori di rischio che sono bersaglio del Piano: si ammalano di più, guariscono di meno e muoiono prima.  
Lo svantaggio sociale rappresenta il principale singolo fattore di rischio per salute e qualità della vita.

**Priorità trasversale a tutti gli obiettivi del Piano:  
CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE SOCIALI E  
GEOGRAFICHE CHE GENERANO DISUGUAGLIANZE DI SALUTE**

# Organi di vigilanza: solo ispezioni??



*Ministero della Salute*

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

## Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020 - 2025.

Rep. Atti n. 127/CSL del 6 AGOSTO 2020

*Il Piano Nazionale di Prevenzione  
si configura come  
strumento necessario  
per programmare a livello centrale  
gli interventi di prevenzione  
e promozione della salute che,  
successivamente,  
saranno realizzati sul territorio*



REGIONE LIGURIA

### PROGRAMMI PREDEFINITI IN AMBITO MO4

- PP06 Piano mirato di prevenzione
- PP07 **Prevenzione in edilizia e agricoltura**
- PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro

*Partecipazione alla pianificazione:*

*S.C. PSAL liguri, Settore regionale Tutela della Salute negli  
Ambienti di Vita e di Lavoro, INAIL, ARPAL,  
Aziende Ospedaliere liguri*

# Organi di vigilanza: solo ispezioni??



*Ministero della Salute*

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

## Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020 - 2025.

Rep. Atti n. 121/CSL del 6 AGOSTO 2020

*Il Piano Nazionale di Prevenzione  
si configura come  
strumento necessario  
per programmare a livello centrale  
gli interventi di prevenzione  
e promozione della salute che,  
successivamente,  
saranno realizzati sul territorio*



REGIONE LIGURIA

### PROGRAMMI PREDEFINITI PP06 - PP07 - PP08 Obiettivi specifici

**PMP settore edilizia**, incentrato sulla prevenzione delle cadute dall'alto

**PMP settore agricoltura**, incentrato sulla prevenzione degli incidenti da ribaltamento/investimento e dei rischi derivanti dall'impiego di prodotti chimici (fitosanitari)

**PMP relativo al rischio di *patologie muscolo-scheletriche nel comparto lapidei*** (estrazione e lavorazione)

**PMP relativo al *rischio cancerogeno (tumori nasali e sinusali) nel comparto lavorazione del legno*** (con particolare riguardo alla cantieristica navale)

**PMP relativo al *rischio di stress correlato al lavoro nel comparto delle aziende sanitarie***



### Gruppo tecnico ristretto:


- ASL
- ITL
- INAIL
- Tecnici ESSEG
- RLST
- Associazioni Datoriali
- Ordini e Collegi Professionali



### VADEMECUM BUONE PRATICHE *LAVORI IN QUOTA*



Check-list



Materiali info.



Documenti tecnici

**CAPITOLO 1  
PONTEGGI**



**CAPITOLO 2  
TRABATTELLI**



**VADEMECUM BUONE PRATICHE  
LAVORI IN QUOTA**

**CAPITOLO 3  
RETI ANTI-CADUTA**



**CAPITOLO 4  
PARAPETTI PREFABBRICATI**



**CAPITOLO 6  
ASCENSORI E  
PIATTAFORME DI LAVORO**



**CAPITOLO 5  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  
INDIVIDUALE ANTICADUTA**



**CAPITOLO 7  
PIATTAFORME DA LAVORO ELEVABILI**



### CAPITOLO 1 PONTEGGI



## VADEMECUM BUONE PRATICHE *LAVORI IN QUOTA*

### Paragrafo 1.1

#### **Autorizzazione ministeriale, configurazioni fuori schema e miste**

I ponteggi non rientrano in direttive o regolamenti comunitari di prodotto.

La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, è sottoposta ad autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro in applicazione dell'art. 131 D. Lgs. 81/2008.

Ponteggi, sebbene conformi a norme tecniche, sprovvisti di autorizzazione, non possono essere impiegati. Il comma 3 dello stesso art. 131, peraltro, fornisce indicazioni sull'attestazione di conformità alle norme tecniche, richiamando, comunque, la necessità di autorizzazione.

Il costruttore che intende fabbricare ponteggi deve richiedere l'autorizzazione al Ministero del Lavoro, corredando la domanda di una relazione tecnica, nella quale, oltre ai calcoli per le varie condizioni di impiego, devono essere indicate le istruzioni per le prove di carico sul ponteggio necessarie ai fini del conseguimento dell'autorizzazione.

Le prove su prototipo sono, infatti, indispensabili a risolvere le indeterminazioni di calcolo nei riguardi dei rischi di instabilità, riconducibili alle oggettive difficoltà di valutazione in relazione ai giochi esistenti fra le parti costituenti il ponteggio, al numero - necessariamente discontinuo - di ancoraggi ed alla indeterminazione degli effetti stabilizzanti dovuti alle diagonali di facciata, di stilata e nei piani orizzontali.

Perché l'autorizzazione ministeriale e la documentazione ad essa allegata è ritenuta essenziale dal legislatore al punto di prescrivere che sia tenuta in cantiere?

Quali sono i contenuti di questa documentazione?



Art. 132 Dlgs. 81/08

[...]

- calcolo del ponteggio;
- istruzioni per le prove di carico;
- istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio;
- schemi-tipo

### CAPITOLO 1 PONTEGGI



## VADEMECUM BUONE PRATICHE *LAVORI IN QUOTA*

Il libretto, che accompagna l'autorizzazione, riporta gli schemi-tipo cui attenersi per la messa in opera del ponteggio.

Ove la configurazione di effettivo impiego non risulti fra quelle previste dagli schemi-tipo, è necessario che la stessa sia progettata da ingegnere o architetto abilitati.

Il progetto del ponteggio fuori schema-tipo deve comprendere un calcolo di resistenza e stabilità, eseguito secondo le istruzioni che costituiscono specifico allegato dell'autorizzazione ministeriale, e il disegno esecutivo. La definizione di dettaglio esecutivo del progetto deve permetterne l'esecuzione da parte della squadra di montaggio. Per questo il progetto deve essere in cantiere.



La configurazione di progetto, sebbene volta a superare i limiti degli schemi-tipo, non può prescindere dagli elementi di calcolo e

di prova sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione, con particolare riguardo a quanto espresso in relazione ai rischi di instabilità, locale e globale della struttura.

La configurazione di progetto dovrà, perciò, riferirsi, di norma, ad elementi di ponteggio facenti capo alla medesima autorizzazione. Le soluzioni miste potranno essere ammesse solo nel rispetto delle previsioni già contenute nelle autorizzazioni (generalmente rivolte ad ammettere l'impiego di elementi a tubo e giunto anche nell'ambito di ponteggi a telai prefabbricati al fine di superare obiettivi vincoli dei luoghi) ovvero nel rispetto delle indicazioni delle circolari ministeriali.

Al riguardo, la circolare ministeriale n. 20/2003 ribadisce il divieto di impiego promiscuo di telai prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse; di montanti e traversi prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse; tubi e giunti appartenenti ad autorizzazioni diverse; specificando che in tali casi non trova applicazione la disposizione sul progetto fuori schema recata dall'art. 133 D. Lgs. 81/2008.

Parimenti il progetto dovrà considerare l'assetto di ancoraggio e di controventatura funzionale al necessario irrigidimento della struttura, il cui comportamento è stato oggetto di prova in fase di autorizzazione.

### VADEMECUM BUONE PRATICHE LAVORI IN QUOTA

#### CAPITOLO 1 PONTEGGI




#### Ancoraggi e prove

La stabilità dei ponteggi metallici fissi, strutture provvisorie reticolari caratterizzate da notevole snellezza, dipende in misura essenziale dal numero, dalla distribuzione e dalle caratteristiche degli ancoraggi, che li vincolano agli edifici serviti (cfr. Circ. Min. Lavoro n. 149/85).

Il datore di lavoro dell'impresa incaricata del montaggio del ponteggio individua nel PiMUS tipologia e modalità di realizzazione degli ancoraggi, in conformità al libretto ed alle eventuali previsioni di progetto.

Nella scelta devono essere considerate, preliminarmente, anche le caratteristiche dell'opera servita alla quale si intende ancorare il ponteggio (geometria, materiale base, ecc.).



### VADEMECUM BUONE PRATICHE *LAVORI IN QUOTA*

#### CAPITOLO 1 PONTEGGI




#### Ancoraggi e prove

La stabilità dei ponteggi metallici fissi, strutture provvisorie reticolari caratterizzate da notevole snellezza, dipende in misura essenziale dal numero, dalla distribuzione e dalle caratteristiche degli ancoraggi, che li vincolano agli edifici serviti (cfr. Circ. Min. Lavoro n. 149/85).

Il datore di lavoro dell'impresa incaricata del montaggio del ponteggio individua nel PiMUS tipologia e modalità di realizzazione degli ancoraggi, in conformità al libretto ed alle eventuali previsioni di progetto.

Nella scelta devono essere considerate, preliminarmente, anche le caratteristiche dell'opera servita alla quale si intende ancorare il ponteggio (geometria, materiale base, ecc.).



### VADEMECUM BUONE PRATICHE *LAVORI IN QUOTA*

#### CAPITOLO 1 PONTEGGI



#### PARAGRAFO 1.3

##### Il preposto e la squadra di montaggio

La composizione della squadra di montaggio del ponteggio deve essere definita in sede di PiMUS.

Le linee guida ISPESL (ora INAIL) indicano, al riguardo, una composizione di almeno tre lavoratori di cui uno con funzioni di preposto in accordo all'art. 123 D.lgs. 81/2008.

Tutti i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio e smontaggio devono aver ricevuto la formazione prevista dall'allegato XXI D. Lgs. 81/2008. Il lavoratore, che, a terra, fosse impiegato in mere attività di carico, scarico e trasporto dei materiali occorrenti può non aver ricevuto la formazione come addetto. In tal caso lo stesso non può essere impegnato nell'attività di trasformazione/assemblaggio a terra.

Il preposto sorveglia direttamente tutte le fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, affinché le operazioni procedano secondo il PiMUS, perciò la sua presenza in cantiere è indispensabile durante i lavori.





Il datore di lavoro individua quale preposto un soggetto, gerarchicamente sovraordinato agli altri lavoratori, in possesso di adeguate competenze professionali, e ne prevede l'eventuale assenza, disponendo la sostituzione ovvero l'interruzione dei lavori.

Il preposto deve disporre e conoscere tutta la documentazione a corredo dell'opera provvisoria (progetto, disegno esecutivo, ecc.) e deve essere in possesso, oltreché della formazione da addetto (allegato XXI), anche della formazione prevista dall'art. 37 c. 7 D.lgs. 81/2008, come chiarito dall'interpello n. 16/2015.



### VADEMECUM BUONE PRATICHE *LAVORI IN QUOTA*

#### CAPITOLO 1 PONTEGGI



#### PARAGRAFO 1.6

##### Parapetto dell'ultimo impalcato con funzione anti-caduta dalla copertura

Il parapetto dell'ultimo impalcato del ponteggio nella configurazione attualmente prevista dai libretti ha la funzione di proteggere esclusivamente i lavoratori che si trovino sullo stesso impalcato.

Ove, in seguito alla valutazione dei rischi in applicazione dell'art. 111 D. Lgs. 81/2008, si intenda utilizzare il parapetto dell'ultimo impalcato, quale dispositivo di protezione collettiva anti-caduta per i lavoratori sulla copertura, lo stesso deve essere fatto oggetto di progettazione in applicazione dell'art. 133 D. Lgs. 81/2008 (cfr. Circolare Min. Lavoro n. 29/2010).



Nello stabilire i requisiti del parapetto devono essere definiti, oltreché la distanza massima fra i correnti, realizzabile anche con l'interposizione di una rete anti-caduta adatta alla posa verticale (cfr. capitolo 3), l'eventuale irrigidimento della struttura ed implementazione degli ancoraggi, anche larghezza e quota dell'impalcato rispetto alla gronda.

Per quest'ultimo requisito pare utile il riferimento a quanto prescritto dall'art. 146 D. Lgs. 81/2008, contenendo la sottomissione dell'impalcato ad un massimo di 50 cm dalla quota di gronda.

### VADEMECUM BUONE PRATICHE *LAVORI IN QUOTA*

#### CAPITOLO 1 PONTEGGI



La temporanea rimozione del parapetto interno o di parti di esso rende indispensabile l'adozione di misure di sicurezza equivalenti ed efficaci (art. 111 c. 6 D. Lgs. 81/2008), come l'assicurazione in trattenuta del lavoratore mediante dispositivi di protezione individuali (imbragatura, cordini, moschettoni, ecc.) a parti stabili dell'opera provvisoria ovvero a linea vita.

L'accesso alla zona del ponteggio ove è stato rimosso il parapetto è limitato, mediante barriere e segnalazioni, ai soli lavoratori direttamente impegnati nella lavorazione, muniti dei necessari dispositivi di protezione.



#### PARAGRAFO 1.8

##### Presenza di ascensori e piattaforme vincolati al ponteggio

L'ancoraggio dell'ascensore del cantiere deve essere realizzato in conformità alle istruzioni del fabbricante. Perciò, l'ascensore può essere vincolato al ponteggio solo se ciò è previsto dal fabbricante dell'ascensore o piattaforma. In tali casi il ponteggio deve essere progettato da ingegnere o architetto abilitati in applicazione dell'art. 133 D. Lgs. 81/2008 per resistere alle azioni trasmesse dall'ascensore.



### CAPITOLO 2 TRABATTELLI



### VADEMECUM BUONE PRATICHE *LAVORI IN QUOTA*

I trabattelli o ponti su ruote a torre sono attrezzature di lavoro che non rientrano in direttive o regolamenti comunitari di prodotto, perciò non sono marcate CE.

L'impiego di ponti su ruote è disciplinato dall'art. 140 D. Lgs. 81/2008, che ne stabilisce i requisiti di sicurezza.



Il ponte su ruote, avente base ampia per resistere ai carichi ed essere sicuro nei confronti del ribaltamento, è stabilizzato durante il lavoro mediante dispositivi appropriati (stabilizzatori, sporgenze, zavorre, sistemi di bloccaggio delle ruote).

Uno o più ripiani, dotati di parapetto completo, sono destinati al lavoro.

L'accesso ai ripiani di lavoro avviene secondo specifica procedura di sicurezza stabilita dal datore di lavoro in conformità alle istruzioni del fabbricante.

La norma tecnica volontaria di riferimento per la costruzione di trabattelli è la UNI EN 1004, che stabilisce, fra l'altro:

- le classi di carico (classe 2: 150 Kg/mq; classe 3: 200 Kg/mq);
- le modalità di accesso ai ripiani di lavoro (A: scala a rampa; B: scala a gradini; C: scala a pioli inclinata; D: scala a pioli verticale);
- condizioni di utilizzo (esterno/presenza di vento; interno/assenza di vento).

Il fabbricante che costruisce un trabattello secondo la norma UNI EN 1004 deve provvedere ad una marcatura, con la quale, oltre ad informazioni sulla fabbricazione, siano indicate: la classe di carico, modalità di accesso ai ripiani di lavoro e condizioni di utilizzo.

Il piano di posa del ponte su ruote deve essere livellato ed avere capacità portante sufficiente.

L'ancoraggio deve essere realizzato ogni due piani.

E' ammessa deroga all'ancoraggio alle condizioni stabilite dall'allegato XXIII D. Lgs. 81/2008:

- conformità alla norma tecnica UNI EN 1004;
- certificazione del superamento delle prove di rigidità (Appendice A UNI EN 1004), emessa da laboratori ufficiali;
- altezza non superiore a 12 m (in interno/assenza di vento) e 8 m (in esterno/presenza di vento);

- per i ponti su ruote realizzati all'esterno almeno un fissaggio all'edificio o ad una struttura;
- montaggio, uso, smontaggio conforme alle istruzioni.

Il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote deve essere riservato a lavoratori in possesso delle necessarie competenze e conoscenze, acquisite mediante informazione, formazione, addestramento (prova pratica ed esercitazione applicata).

### VADEMECUM BUONE PRATICHE *LAVORI IN QUOTA*

#### CAPITOLO 3 RETI ANTI-CADUTA



#### PARAGRAFO 3.1




##### Scelta della rete di sicurezza

Le reti di sicurezza sono dispositivi di protezione collettiva che non rientrano in direttive o regolamenti comunitari di prodotto, perciò non sono marcate CE.

La norma tecnica volontaria di riferimento per la fabbricazione di reti di sicurezza è la UNI EN 1263-1, che stabilisce, fra l'altro:

- una classificazione secondo quattro classi (A1, A2, B1, B2), in ragione della massima dimensione della maglia e dei valori caratteristici dell'energia che può agire sulle stesse;
- una classificazione secondo quattro sistemi, in ragione della tipologia del supporto e della modalità d'impiego: due sistemi (S, T) prevedono l'impiego orizzontale; due sistemi (U, V) prevedono l'impiego verticale.

Il fabbricante che costruisce una rete di sicurezza secondo la norma UNI EN 1263-1 deve provvedere ad una marcatura, con la quale siano indicate: denominazione, norma di riferimento, sistema, classe, tipologia e dimensioni della maglia, dimensioni della rete, modalità di controllo della produzione.



### VADEMECUM BUONE PRATICHE *LAVORI IN QUOTA*

#### CAPITOLO 3 RETI ANTI-CADUTA






#### PARAGRAFO 3.2

##### Installazione

L'installazione delle reti deve essere eseguito conformemente alle istruzioni del fabbricante da parte di lavoratori in possesso delle necessarie competenze e conoscenze, acquisite mediante informazione, formazione ed addestramento adeguati.

Prima di procedere con la posa, l'installatore deve acquisire le informazioni tecniche necessarie alla verifica di idoneità delle strutture a resistere alle azioni statiche e dinamiche determinate dal vincolo offerto alla rete (sia per effetto dell'arresto della caduta del lavoratore, sia per altre azioni esterne, come il vento).



### VADEMECUM BUONE PRATICHE *LAVORI IN QUOTA*

#### CAPITOLO 3 RETI ANTI-CADUTA



#### PARAGRAFO 3.3

##### Manutenzione, controllo e vita utile

Il deterioramento, in particolare delle parti in tessuto della rete, che può essere causato da molteplici fattori, dall'esposizione ad agenti atmosferici, a modalità di deposito o di installazione non corrette, o ancora a sollecitazioni dinamiche subite o danneggiamenti, è all'origine di pericolose riduzioni delle prestazioni offerte dalle reti, che, conseguentemente potrebbero non garantire più l'arresto dell'operatore in caduta.


Il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di resistenza e deformabilità delle reti è, perciò, fortemente vincolato al puntuale rispetto delle indicazioni fornite dal fabbricante in merito a controlli, manutenzione e modalità di conservazione e impiego delle reti. L'utilizzatore deve registrare l'effettuazione dei controlli e conservare la pertinente documentazione tecnica.

La normativa tecnica prevede oltre a verifiche visive, anche test di trazione da realizzarsi su maglie di prova per il mantenimento in esercizio della rete. Tali maglie, appositamente fissate alla rete, sono sottoposte – con periodicità stabilita nelle istruzioni – a prova da parte del fabbricante o da parte di un soggetto autorizzato da quest'ultimo.



**VADEMECUM BUONE PRATICHE  
LAVORI IN QUOTA**

**CAPITOLO 4  
PARAPETTI PREFABBRICATI**



CLASSE	TIPO PROTEZIONE OFFERTA	INCLINAZIONE MAX SUPERFICIE DI LAVORO	ALTEZZA MAX DI CADUTA
A	Sostenere una persona che si appoggi; arrestare una persona che stia camminando o cadendo verso la protezione	10°	Nessuna limitazione
B	Arrestare una persona che stia scivolando o cadendo lungo una superficie inclinata	30°	Nessuna limitazione
		45°	2 m
C	Arrestare una persona che stia scivolando o cadendo lungo una superficie molto inclinata	45°	Nessuna limitazione
		60°	5 m

CLASSE	ALTEZZA MIN PARAPETTO	DISTANZA MAX CORRENTI	ALTEZZA MIN FERMAPIEDE
A	1 m	47 cm	15 cm
B	1 m	25 cm	15 cm
C	1 m	10 cm	15 cm



### VADEMECUM BUONE PRATICHE **LAVORI IN QUOTA**

#### CAPITOLO 5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTICADUTA



Il sistema protegge il lavoratore dal rischio di caduta dall'alto, quando, in relazione alla valutazione dei rischi ed avuto riguardo dei luoghi, non siano stati predisposti dispositivi di protezione collettivi, nel rispetto, comunque, delle disposizioni recate dall'art. 111 D. Lgs. 81/2008.

La protezione è offerta, alternativamente:

- prevenendo la caduta del lavoratore (cd. sistemi di trattenuta), quando il lavoratore vincolato al sistema è materialmente impedito di raggiungere il punto di caduta.
- arrestando la caduta del lavoratore (cd. sistemi di arresto caduta), in modo che le azioni dinamiche sul corpo siano contenute entro valori accettabili ed evitando che il lavoratore in caduta urti contro ostacoli. Devono prevedersi, in tal caso, anche misure di emergenza tali da garantire il recupero ed il soccorso al lavoratore caduto.

Il sistema deve essere pensato in modo che il lavoratore, che indossa l'imbragatura, possa vincolarsi mediante cordino e connettore all'ancoraggio al momento dell'accesso in quota ed in posizione tale da non esporsi al rischio di caduta prima di essersi vincolato.

La tipologia e la posizione degli ancoraggi (siano essi in dotazione all'opera ovvero siano installati temporaneamente dagli operatori) deve permettere il movimento agevole ed il posizionamento dei lavoratori assicurando che gli stessi siano in ogni momento vincolati a parti stabili. Al riguardo, sono da privilegiarsi soluzioni che riducano le operazioni di aggancio e sgancio.

I dispositivi indossati dal lavoratore devono essere scelti, per tipologia e dimensione, in modo da permettere il movimento ed il posizionamento in sicurezza in tutte le aree e punti raggiungibili per l'esecuzione dei lavori.

#### PARAGRAFO 5.2

##### Sistemi di ancoraggio

I dispositivi di protezione individuale anti-caduta indossati dal lavoratore sono collegati a sistemi di ancoraggio allo scopo destinati o per i quali è previsto tale uso:

A) in dotazione alla copertura o alla superficie in quota (non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 – cd. Reg.to DPI), quali:

- ganci da tetto, installati permanentemente sulle coperture inclinate per il fissaggio di scale o come supporto a piattaforme (norma tecnica: UNI EN 517), che possono essere usati anche come punti di ancoraggio per DPI;
- installazioni per l'accesso in sicurezza al tetto (passerelle, piani di camminamento, ecc. - norma tecnica UNI EN 516), ove sia previsto che possano essere usate anche come punti di ancoraggio per DPI;
- dispositivi di ancoraggio (ancoraggi puntuali, linee vita flessibili o rigide, a massa) destinati all'installazione permanente (UNI 11578, classi A, C, D);
- dispositivi di ancoraggio (ancoraggi puntuali, linee vita flessibili o rigide, a massa) che possono essere rimossi dalla struttura alla quale sono comunque fissati in modo permanente (UNI EN 795, classi A, C, D);

B) che seguono il lavoratore, installati non permanentemente e rientranti nel campo di applicazione del Reg.to DPI, perciò marcati CE, quali linee vita e punti di ancoraggio provvisori (UNI EN 795, classi B, E, per le quali la norma è armonizzata al Reg.to DPI).



VADEMECUM BUONE PRATICHE  
*LAVORI IN QUOTA*

CAPITOLO 5  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  
INDIVIDUALE ANTICADUTA



Immagini reperite motore di ricerca  
[www.google.it](http://www.google.it)



### VADEMECUM BUONE PRATICHE **LAVORI IN QUOTA**

#### CAPITOLO 6 ASCENSORI E PIATTAFORME DI LAVORO



##### PARAGRAFO 6.1

###### Caratteristiche ed installazione

Gli ascensori di cantiere sono attrezzature, temporaneamente installate, che trasportano persone e materiali fra piani definiti di un edificio.

Le PLAC sono, invece, attrezzature concepite per essere utilizzate, nei lavori in quota, dai lavoratori posizionati sulla piattaforma stessa.

L'imbarco e lo sbarco avvengono, di norma, dal suolo.

L'eventuale utilizzo quale mezzo di accesso in quota deve essere previsto dal fabbricante.

###### Normative di riferimento:

**Ascensori:** esclusi dalla prima Direttiva Macchine (98/37/CE),

quindi conformi all'Allegato V D. Lgs. 81/08. **NO MARCATURA CE**

Dopo il 06.03.2010 secondo la Direttiva 2006/42/CE -> **Marcate CE**

**PLAC:** incluse già nella prima direttiva macchine 98/37/CE,

a partire dal 21.09.1996 -> **Marcate CE**

##### PARAGRAFO 6.1

###### Caratteristiche ed installazione

L'installatore dell'attrezzatura deve provvedere preliminarmente al montaggio:

- **alla ricognizione dello stato dei luoghi e delle strutture di ancoraggio** (caratteristiche e l'idoneità delle strutture cui ancorarsi; distanze di sicurezza; recinzione di base; posizione degli ancoraggi; ecc.).

- **alla verifica del piano di posa;** ovvero ad assicurarsi che le azioni trasmesse dal basamento siano sopportabili dal piano di appoggio dello stesso. (verificare presenza di solette a copertura di intercapedini; presenza di griglie e tombini; posa su terrazze; presenza di materiali incoerenti, ecc.).

- **alla verifica delle caratteristiche tipologiche e di resistenza della struttura di supporto cui ancorare l'attrezzatura:** (scelta dell'ancorante adatto alla struttura di supporto; Valutazione analitica della la resistenza dell'ancoraggio e/o prove di estrazione in campo.

Ultimato il montaggio dell'attrezzatura, effettua i **controlli iniziali** previsti dalle istruzioni e redige un'**attestazione di corretta installazione** della macchina, in conformità alle istruzioni del fabbricante.

### VADEMECUM BUONE PRATICHE **LAVORI IN QUOTA**

#### CAPITOLO 6 ASCENSORI E PIATTAFORME DI LAVORO



##### PARAGRAFO 6.3

###### Manutenzione, controllo e verifiche periodiche

-**manutenzione**: operazione od intervento finalizzato a **mantenere in efficienza ed in buono stato** le attrezzature e gli impianti.

-**controllo periodico**: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza e modalità stabilite, per **verificare la completa e corretta funzionalità** delle attrezzature e degli impianti;

-**verifica periodica**: obbligo cogente per le attrezzature di lavoro elencate in Allegato VII Dlgs81/08, volto ad accertare:

- Condizioni generali di conservazione e manutenzione dell'attrezzatura

- Configurazione e dati tecnici conformi alle istruzioni per l'uso

- Esame degli organi principali

- Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza

La frequenza delle verifiche per gli ascensori è **annuale**, mentre per le PLAC è **biennale**.

La **manutenzione** dell'attrezzatura per garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, e i **controlli periodici** e straordinari, devono essere svolti secondo le indicazioni del fabbricante e da parte di **persona competente**.

##### PARAGRAFO 6.2

###### Spazi sottostanti l'ascensore e via di corsa

Per la protezione a terra dell'area di movimento della cabina o della piattaforma di carico dell'ascensore è installata una **recinzione di base** dotata di cancello, munito di **interblocco elettromeccanico** che ne impedisca l'apertura se cabina o piattaforma non sono fermi e posizionati al suolo.

Ove stabilito dal fabbricante nelle istruzioni, in luogo della recinzione con cancello interbloccato, può essere previsto un **dispositivo anticollisione**, sensibile alla pressione, posto al di sotto della piattaforma, con funzione di arresto della macchina qualora, durante la discesa, urti un ostacolo.

In tali casi, deve essere, comunque, valutata la necessità di prevedere una **delimitazione dell'area** in applicazione dell'art. 110 D. Lgs.81/2008.



### VADEMECUM BUONE PRATICHE **LAVORI IN QUOTA**

#### CAPITOLO 7 PIATTAFORME DA LAVORO ELEVABILI



##### PARAGRAFO 7.1

###### Valutazione dei rischi e verifiche preliminari all'uso

###### Normativa:

a partire dal 21.09.1996 -> **Marcate CE con procedura in Allegato IV** Dir. 98/37/CE

a partire dal 06.03.2010 -> **Marcate CE con procedura in Allegato IV** Dir. 2006/42/CE

Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro, prima dell'impiego della PLE e sulla scorta delle istruzioni della macchina, considera, fra l'altro:

- l'**altezza massima** da raggiungere, lo **sbraccio** necessario e l'eventuale possibilità di lavoro a **quote inferiori** a quella di posizionamento dell'attrezzatura;
- **portata, pendenza e regolarità** del piano di stazionamento/movimentazione nonché la presenza di **sotto-servizi, tombini** ed in generale superfici potenzialmente cedevoli
- presenza di **ostacoli in quota e/o lungo la traiettoria** da seguire per raggiungere L a quota di lavoro, con particolare riguardo alla presenza di **linee elettriche aeree**, nei confronti delle quali debba rispettarsi una distanza minima di sicurezza;
- **interferenze con altre attrezzature** di lavoro;
- **condizioni meteorologiche**, con particolare riguardo al vento.

##### PARAGRAFO 7.1

###### Valutazione dei rischi e verifiche preliminari all'uso

Con riguardo all'**uso sicuro** da parte degli **operatori**, il datore di lavoro:

- verifica **posizione e tipologia** dei **punti di ancoraggio** in piattaforma, dotando i lavoratori dei **necessari DPI**, anche secondo le indicazioni del manuale di istruzioni ed in seguito alla valutazione dei rischi;
- stabilisce le **modalità di comunicazione fra gli operatori** e l'addetto alla conduzione a terra, privilegiando l'uso di mezzi dedicati (radio, interfono) e modalità convenzionali (verbali e gestuali);
- adotta **misure di sicurezza specifiche** in ragione del tipo di attività svolta in piattaforma (dotazioni antincendio, protezione caduta materiali ...).

La PLE deve essere sempre corredata di:

- manuale di istruzioni del fabbricante e dichiarazione di conformità CE;
- verifica periodica ai sensi dell'art. 71.11 D. Lgs. 81/2008 in corso di validità;
- registro dei controlli.]

### VADEMECUM BUONE PRATICHE **LAVORI IN QUOTA**

#### CAPITOLO 7 PIATTAFORME DA LAVORO ELEVABILI



#### PARAGRAFO 7.2

##### Sbarco in quota

Lo sbarco in quota dal cestello della PLE è possibile **solo se espressamente previsto** dal fabbricante e secondo le **procedure di sicurezza indicate nel manuale di istruzioni**, opportunamente integrate in esito alla **valutazione dei rischi** da parte del datore di lavoro.

La norma armonizzata **UNI EN 280** non tratta i rischi derivanti da tale impiego per l'accesso in quota e conseguentemente prevede l'inserimento nel manuale di istruzioni delle PLE del **divieto di sbarco**.

#### PARAGRAFO 7.3

##### Formazione dell'operatore alla conduzione

L'uso della PLE è riservato a personale in possesso di formazione specifica:

- formazione per **lavori in quota** e per l'utilizzo dei **DPI di III categoria** anti-caduta.
- specifica abilitazione dell'operatore ai sensi del comma 5 dell'art.73 D.lgs. 81/2008, da conseguirsi secondo quanto stabilito con l'**Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012**.

#### PARAGRAFO 7.4

##### Sollevamento di persone con attrezzature non previste a tal fine

##### Normativa:

- D.Lgs. 81/2008 **Allegato VI** p.to 3.1.4: a **titolo eccezionale**, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone **attrezzature non previste a tal fine** a condizione che si siano prese **adeguate misure di sicurezza**, conformemente a disposizioni di buona tecnica (controlli periodici...)
- Circolare MLPS 3326 del 10/02/2011 sul **concetto di eccezionalità**

Nel parere della Commissione consultiva permanente salute e sicurezza sul lavoro, ex art. 6 D. Lgs. 81/2008 viene stabilito come il richiamato punto 3.1.4. trovi applicazione nei seguenti casi:

- quando si tratti di operare in **situazioni di emergenza**;
- per attività la cui **esecuzione immediata** è necessaria per **prevenire situazioni di pericolo**, incidenti imminenti, organizzare **misure di salvataggio**;
- quando per l'effettuazione di determinate operazioni necessarie per specificità del sito o del contesto lavorativo le **attrezzature disponibili/reperibili** sul mercato **non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza**.

### VADEMECUM BUONE PRATICHE *LAVORI IN QUOTA*

#### CAPITOLO 7 PIATTAFORME DA LAVORO ELEVABILI



#### PARAGRAFO 7.4

##### **Sollevamento di persone con attrezzature non previste a tal fine**

Tali operazioni vanno effettuate secondo specifiche **procedure di sicurezza** che comprendano a valle di una **analisi dei rischi**, una moltitudine di aspetti da considerare.

Il 18.04.2012 è stato presentato il documento: **“Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine”**.

E' una guida per il datore di lavoro nel caso di sollevamento eccezionale di persone con apparecchi di sollevamento materiali che tratta anche aspetti in merito a:

- **caratteristiche delle attrezzature di lavoro:** stabilità, resistenza e portata del sistema in relazione alla nuova configurazione di carico e al **collegamento tra cesta/cestello** e la **macchina di sollevamento**, accesso alla cesta/cestello; manutenzione; ecc.
- **ambiente di lavoro:** idoneità del sito; delimitazione della zona; interferenze; distanze di sicurezza; misure contro la caduta dei materiali; ecc.
- **personale e modalità di utilizzo** delle attrezzature di lavoro: configurazione del sistema; utilizzo dei DPI; manovre di emergenza; formazione del personale; comunicazioni; ecc.

Il documento specifica altresì che le attrezzature portapersona utilizzabili con apparecchi di sollevamento di materiali sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE.

Perciò questa tipologia di attrezzature per il sollevamento di persone **non può recare la marcatura CE**.

